



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SETTORE 4 - GESTIONE DEMANIO FLUVIALE E LACUALE**

Assunto il 29/08/2025

Numero Registro Dipartimento 1358

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12289 DEL 01/09/2025

Oggetto: Rilascio licenza di attingimento temporaneo di acque pubbliche superficiali, ai sensi dell'art. 56 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i., per uso irriguo.
Opere di presa OP1 e OP2: per l'irrigazione dei terreni siti in Comune di Celico (CS) per una superficie complessiva pari a 3,35 ettari (ha).
Ditta: RITACCO ANTONIO

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la L.R. n. 7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 113 del 25/03/2025 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027”;
- la Deliberazione del 24 ottobre 2024, n. 572, recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n.12/2022 e s.m.i.” con la quale la Giunta regionale ha, tra l’altro, disposto:
 - di approvare la modifica al Regolamento n.12/2022 e s.m.i., prevedendo per l’ex Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”, solo una diversa distribuzione interna delle competenze, già ascritte alla medesima Struttura amministrativa e ridenominandolo senza modifiche funzionali in Dipartimento “AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA”;
 - che tali modifiche organizzative, non avendo carattere innovativo rispetto alle funzioni già attribuite alla competenza dell’ex Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”, non comportano effetti caducatori sull’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA”;
 - non produce effetti caducatori sugli incarichi dirigenziali, che pertanto rimangono efficaci, con riferimento al Settore n.7– RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE e al Settore n.4 – GESTIONE DEMANIO FLUVIALE E LACUALE - benché a quest’ultimo (EX SETTORE GESTIONE DEMANIO IDRICO) sia stata attribuita una diversa denominazione - non avendo subito i medesimi settori modifiche funzionali;
- la D.G.R. n. 691 del 24/11/2024 avente ad oggetto “Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e smi”;
- il D.D.G. n. 15866 del 13/11/2024 avente ad oggetto: “DGR 572/2024. Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Atto di Micro organizzazione “
- la D.G.R. n. 708 del 28/12/2022 con la quale è stato individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente l’Ing. Salvatore Siviglia;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29/12/2022 con il quale viene conferito l’incarico di Direttore Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente all’Ing. Salvatore Siviglia;
- il D.D.G. n. 9514 del 05.07.2023 del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore “Gestione Demanio Idrico” all’Ing. Francesco Costantino;
- il D.D.G. n. 194 del 10/01/2025 con il quale è stato conferito l’incarico di elevata qualificazione denominato EQ n. 12: “Gestione del Demanio Idrico per l’Area Territoriale Settentrionale della Provincia di Cosenza” all’Ing. Giovanni Spadafora;
- la disposizione di servizio prot. n. 59350 del 08/02/2023 per effetto della quale è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Giovanni Spadafora;

PREMESSO CHE l'Ufficio di Prossimità di Cosenza – assegnatario della responsabilità della istruttoria e degli adempimenti inerenti il procedimento ai sensi della Legge 241/1990 – per il tramite del Responsabile del Procedimento, ing. Giovanni Spadafora, come da atti presenti al Settore, ha esaminato la documentazione presentata ed ha effettuato, per gli aspetti di specifica competenza, la positiva e favorevole valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del presente provvedimento, ai sensi della medesima Legge 241/1990, dando atto di quanto segue:

- con istanza acquisita al prot. n. 475141 del 27/06/2025 è stata presentata, dalla ditta **RITACCO ANTONIO**, la richiesta di licenze di attingimento temporaneo di acque pubbliche superficiali e successivamente integrata con nota acquisita al prot. n. 496642 del 04/07/2025, ai sensi dell'art. 56 del R.D. n. 1775/33, per uso irriguo:

- **Opera di presa OP1** dal fiume Mucone in località Labonia con opera di presa avente coordinate UTM WGS 84 E 625252, N 4358507, in catasto adiacente alla particella n. 281 foglio di mappa n. 23 del Comune di Celico (CS); **Opera di presa OP2** dal fiume Mucone in località Labonia con opera di presa avente coordinate UTM WGS 84 E 625528, N 4358518 in catasto alla particella n. 277 foglio di mappa n. 23 del Comune di Celico (CS) per l'irrigazione dei terreni siti in Celico (CS) distinti in catasto al Foglio n. 23 particelle nn. 10, 16, 17, 191, 226, 228, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 281, 282 e 339 per una superficie complessiva pari a 3,35 ettari (ha);
- tale istanza è stata controfirmata dal tecnico e dal richiedente, che, secondo i rispettivi profili di responsabilità, hanno dichiarato, tra l'altro, che l'intervento sarà eseguito in piena conformità alle normative di legge ed alle prescrizioni dettate dall'Amministrazione;
- nelle more dell'eventuale rilascio della concessione definitiva, la cui istanza è stata acquisita agli atti con prot. n. 475141 del 27/06/2025, entro i limiti massimi della disponibilità idrica e fatti salvi i diritti di terzi - quale azione di rilevanza pubblica e di pubblica utilità e pubblico interesse ai fini dell'approvvigionamento, della tutela, della regolazione e dell'utilizzazione delle acque a prevalente uso industriale – si ritiene possa essere concessa alla Ditta, ai sensi dell'art. 56 del R.D. 1775/1933, la licenza per attingimento temporaneo di acque pubbliche superficiali, ad uso irriguo, subordinatamente alle seguenti condizioni/prescrizioni:
- la licenza di attingimento ha validità temporanea fino al 31/12/2025 e potrà essere revocata, prima della scadenza, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, senza che la Ditta possa pretendere indennizzi di sorta;
- l'attingimento dell'acqua è consentito solo a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o i sifoni posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, affinché gli stessi non siano intaccati né pregiudicate le difese del corso d'acqua e non siano alterate le sue condizioni con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante e vitale, per come riferito nella documentazione tecnica a corredo della istanza di concessione definitiva;
- i lavori occorrenti per la realizzazione delle opere di presa per la derivazione ed il mantenimento in esercizio della rete idrica di attingimento e distribuzione, dovranno essere eseguiti ed utilizzati in modo da non arrecare danno alcuno alle proprietà pubbliche o private esistenti nelle vicinanze;
- l'irrigazione dovrà avvenire in zone non interessate a fenomeni di dissesto idrogeologico e/o frane;
- la portata media d'acqua prelevata per l'opera di presa **OP1** sarà pari a **0,64 l/sec** con un volume massimo di **5.000 mc/anno**, per l'opera di presa **OP2** la portata media d'acqua prelevata sarà pari a **0,09 l/s** con un volume massimo di **701 mc/anno**; la portata complessiva delle due prese non sia superiore a **0,73 l/sec**, per un fabbisogno complessivo di **5.701 mc/anno**, salvaguardando il DMV/DE;
- l'acqua derivata venga usata esclusivamente per uso irriguo;

- allo scopo di salvaguardare la sicurezza e le esigenze primarie della collettività, le acque oggetto della licenza potranno essere utilizzate dall'Amministrazione concedente, temporaneamente ed esclusivamente per scopi idropotabili, nel caso si verificano situazioni di emergenza ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 152/06;
- sarà cura della Ditta richiedente dotare l'impianto di idoneo strumento per la misura dei quantitativi d'acqua attinta dandone comunicazione a questo Settore dei prelievi effettuati;
- la presente licenza di attingimento non comprende eventuali ulteriori autorizzazioni, permessi, pareri, nulla osta, titoli abilitativi, atti di assenso comunque denominati, necessari e prescritti dalle vigenti normative, anche riferiti agli eventuali attraversamenti che implicano l'acquisizione di diritti particolari di accesso e/o uso di altrui proprietà eventualmente necessari per l'utilizzo dell'acqua concessa;
- il prelievo provvisorio è subordinato a tutte le prescrizioni e penalità contenute nelle Leggi in vigore e la Ditta richiedente resta obbligata a verificare che le acque non siano inquinate;
- il personale incaricato di sorveglianza e vigilanza dagli Enti competenti, ivi incluso il personale dell'Amministrazione concedente, ad insindacabile giudizio dei medesimi Enti, potrà, ai sensi delle vigenti normative, in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'impianto di derivazione e per accertare l'osservanza di tutte le norme previste e vigenti in materia e della regolare utilizzazione dell'acqua, per impartire l'ordine di effettuare interventi eventualmente necessari;

La Ditta richiedente, inoltre:

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dagli Enti competenti, ai sensi delle vigenti normative;
- dovrà rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa contenuta nel R.D.1775/1933, tenendo fin d'ora indenne l'Amministrazione concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- rimarrà il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque onere e responsabilità, anche giudiziale, per qualsiasi danno o molestia derivante alle persone, alle cose, alla proprietà pubblica e privata;
- assume tutte le spese e gli oneri, ivi compresi gli oneri tributari, di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni interessati, relativi alla presente licenza;
- è fatto divieto, pena la immediata decadenza della licenza (a seguito della quale non spetterà alcun rimborso):
- di cedere o subaffittare, anche parzialmente, il bene in godimento e variare lo scopo di utilizzo del bene autorizzato;
- variare lo scopo di utilizzo della derivazione;
- modificare le opere di captazione non autorizzate preventivamente;
- qualsiasi intervento, pur migliorativo, privo di autorizzazione preventiva;
- la violazione delle vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti in materia;
- in ogni caso, la licenza potrà in qualunque momento e senza obbligo di indennizzi e risarcimenti di sorta, essere revocata, sospesa, modificata, in tutto o in parte, anche in senso restrittivo, qualora, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, sussistano ragioni di interesse pubblico o di pubblica utilità o di disciplina idraulica.

PRESO ATTO CHE:

- La ditta **ditta RITACCO ANTONIO**, ha provveduto ad effettuare in data 31/07/2025, attraverso la piattaforma PagoPa, giusta quietanza IUV (Identificativo Unico di Versamento) n. **300000000009904200** presente agli atti del settore, i seguenti pagamenti:
- **€ 1.333,33** quale sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del R.D. n.1775/1933, relativi alle Opere di presa OP1 e OP2;
- **€ 42,23** quale canone dovuto, per l'anno in corso, ai sensi del R.D. n.1775/1933, art. 35, relativi alle Opere di presa OP1 e OP2;
- **€ 5,16** equivalente ad 1/40° del canone annuo ai sensi del R.D. n.1775/1933, relativi alle Opere di presa OP1 e OP2;
- **€ 193,88** quali canoni dovuti, relativi agli anni dal 2019 al 2023, ai sensi del R.D. n.1775/1933, relativi alle Opere di presa OP1 e OP2;
- l'accertamento delle somme sopra indicate potrà avvenire a seguito della trasmissione dei provvisori d'entrata relativi al mese di luglio 2025 da parte del Dipartimento Bilancio;
- per le somme versate nel mese di luglio 2025 la trasmissione dei provvisori d'entrata avverrà successivamente alla prima decade del mese di agosto 2025;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, poter procedere al rilascio della licenza di attingimento temporaneo, ai sensi dell'art. 56 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i., avendo verificato che la Ditta ha provveduto ad effettuare i pagamenti dovuti attraverso la piattaforma PagoPA e pertanto le somme versate saranno accertate con successivo atto, a seguito della trasmissione dei provvisori d'entrata, relativi al mese di luglio 2025, da parte del Dipartimento Bilancio;

DATO ATTO CHE:

- è stata richiesta alla Prefettura, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 06/11/2011, n. 159 e s.m.i., acquisita alla predetta piattaforma con Protocollo PR_CSUTG_Ingresso_0094253_20250717;
- dalla data della suddetta richiesta, effettuata ai sensi dell'art. 87 del D.lgs.06/11/2011, n. 159 e s.m.i il Prefetto ai sensi dell'art 88 comma 4, rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione, decorso il termine di cui al comma 4, si procede anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art 88 comma 4 bis previa acquisizione dell'autocertificazione da parte del richiedente;
- la suddetta autocertificazione è stata acquisita con prot. n. 475141/2025 e pertanto si può procedere con il presente atto fermo restando che lo stesso resta sottoposto a condizione risolutiva espressa e conseguenziale revoca;
- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

VISTI:

- il R.D. n. 1285/1920 e ss.mm.ii.;
- il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 112/1998 e ss.mm.ii.;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

Per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI RILASCIARE, ai sensi dell'art.56 del R.D. 1775/1933, entro i limiti della disponibilità idrica e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta RITACCO ANTONIO, nelle more dell'eventuale rilascio delle concessioni definitive, la licenza di attingimento temporaneo di acque pubbliche superficiali, per uso irriguo relativamente a:

- **Opera di presa OP1** dal fiume Mucone in località Labonia con opera di presa avente coordinate UTM WGS 84 E 625252, N 4358507, in catasto adiacente alla particella n. 281 foglio di mappa n. 23 del Comune di Celico (CS); **Opera di presa OP2** dal fiume Mucone in località Labonia con opera di presa avente coordinate UTM WGS 84 E 625528, N 4358518 in catasto alla particella n. 277 foglio di mappa n. 23 del Comune di Celico (CS), la portata media d'acqua prelevata per l'opera di presa **OP1** sarà pari a **0,64 l/sec** con un volume massimo di **5.000 mc/anno**, per l'opera di presa **OP2** la portata media d'acqua prelevata sarà pari a **0,09 l/s** con un volume massimo di **701 mc/anno**; la portata complessiva delle due prese non sia superiore a **0,73 l/sec**, per un fabbisogno complessivo di **5.701 mc/anno**, salvaguardando il DMV/DE per l'irrigazione dei terreni siti in Celico (CS) distinti in catasto al Foglio n. 23 particelle nn. 10, 16, 17, 191, 226, 228, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 281, 282 e 339 per una superficie complessiva pari a 3,35 ettari (ha);

DI STABILIRE CHE la presente licenza di attingimento **ha validità temporanea fino al 31/12/2025**, ed è subordinata all'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti, statali e regionali, nonché all'osservanza di obblighi, condizioni e prescrizioni riportati nelle premesse del presente atto, che si intendono integralmente trascritte in questa parte;

DI NOTIFICARE il presente atto alla ditta RITACCO ANTONIO, al Comune di Celico (CS) e al Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza (CS);

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Giovanni Spadafora
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO COSTANTINO
(con firma digitale)